

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Lombardia
Direzione Casa Circondariale Varese

ACCORDO PER L' ESPLETAMENTO DELL' ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
LAVORATORI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI.

Visto il decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n° 81 recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 Agosto 2007 n, 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Visto il decreto legislativo 3 Agosto 2009, n. 106 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Tenuto conto che l'art. 18 del decreto legislativo 81/2008 individua tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro o del dirigente della struttura quello di avvalersi dell'opera di un medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal citato decreto legislativo;

Ritenuto necessario determinare le modalità di tale servizio nonché la durata dell'accordo ed i diritti e doveri scaturenti dallo stesso;

Vista la dichiarazione del Dr. _____ con cui autocertifica la propria iscrizione all' ente previdenziale di categoria _____ prevista dall' art. 8, comma 2 del decreto legislativo n° 103/1996;

Tenuto conto di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 con particolare riferimento agli artt. 25, 38 39,40, 41, 42 , in tema di obblighi, requisiti e svolgimento dell'attività del Medico Competente;

Si stipula e si conviene quanto segue:

1 La Direzione dell'Istituto Penitenziario di Varese darà puntuale adempimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo in materia di sorveglianza sanitaria, assicurando al Medico Competente i mezzi e le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;

2 Il Medico competente Dr. _____ si impegna ad adempiere a quanto previsto dal decreto Legislativo 81/08 in tema di sorveglianza sanitaria per i dipendenti del Ministero della Giustizia e per i detenuti lavoratori .

In particolare, il Medico Competente si impegna a:

- a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico fisica dei lavoratori,
- b) collaborare all' attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- c) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all' art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione di rischi specifici;
- d) istituire, aggiornare, e custodire una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- e) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all' art. 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
- f) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all' art. 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico - fisica dei lavoratori;

- g) visitare, gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
- h) elaborare in forma anonima e collettiva la relazione contenente i risultati degli accertamenti sanitari e trasmetterla annualmente all' ASL territoriale competente;
- i) effettuare visite mediche e preventive, periodiche e/o su richiesta del lavoratore, intese a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro per le attività sottoposte a sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in premessa, al fine della loro idoneità alla mansione specifica (Art. 41 co 2 del D. Lgs. 81/08). Le visite mediche di cui al comma 2 comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall' ordinamento, le visite mediche di cui sopra sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art. 8 L. 131/2003 - Provvedimenti del 30/10/2007);
- l) eseguire la valutazione ergoftalmologica per gli addetti all' utilizzo VDT per almeno 20 ore settimanali (tit. VII del D. Lgs. 81/08);
- m) esprimere giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro (art. 42);
- n) collaborare, per quanto di competenza medica, con il servizio di prevenzione e protezione per l' individuazione dei rischi, delle misure di prevenzione, dei programmi di controllo dell'esposizione dei lavoratori agli agenti di rischio;
- o) partecipare alla riunione annuale di cui all' art. 35 del D. Lgs. 81/08 e/o ad eventuali incontri con tecnici e consulenti preposti alla sicurezza dell'Istituto Penitenziario.

Il Dr. _____ in veste di medico competente potrà avvalersi per motivate ragioni e previa autorizzazione del Direttore dell'Istituto, della collaborazione di medici specialistici e la Direzione ne supporterà gli oneri.

Lo specialista, nell'erogazione delle visite e prestazioni si impegna a:

- a) attenersi alle disposizioni contenute nella presente convenzione;
- b) rispondere ai quesiti clinici compilando il referto;
- c) mantenere la propria sfera professionale nell'ambito delle proprie attribuzioni;
- d) indicare in linea di massima i giorni e gli orari nei quali svolgere la propria attività, concordandoli con la Direzione.

Allo specialista spetta, per le sue prestazioni, il compenso di € 20.00 per la visita ai lavoratori ed il compenso orario di € 25.82 per la visita agli ambienti di lavoro salvo modifiche delle tariffe.

Per gli esami diagnostici saranno corrisposti i seguenti onorari: salvo modifiche delle tariffe.

Esame audiometrico	€14.28
Esame spirometrico	€ 14.28
Esame ergoftalmologico	€ 14.28

La Direzione dell'Istituto s'impegna a corrispondere al medico competente un compenso aggiuntivo fisso a titolo di indennità di accesso, stabilito nella misura complessiva di € 15.00 per ogni ingresso in istituto.

Il Medico Competente si impegna a presentare alla Direzione dell'Istituto le richieste di liquidazione delle competenze, che dovranno contenere l'elenco nominativo dei lavoratori visitati, la data di effettuazione della visita o prestazione, ed il tipo di prestazione eseguita nonché le eventuali visite effettuate agli ambienti di lavoro.

Le richieste di liquidazione delle competenze saranno distinte per categorie di lavoratori:

- a) personale civile dipendente;
- b) personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria;
- c) lavoratori detenuti o internati.

Il pagamento degli onorari, distinti per le categorie di lavoratori per il quale le prestazioni professionali sono state rese, in ragione della imputazione della spesa, avrà luogo solo previo accreditamento fondi sul relativo capitolo di bilancio da parte del Ministero della Giustizia.

Non verranno contabilizzate le richieste non corredate dalla documentazione sopra indicata.

La durata dell'incarico è di un anno, a decorrere a tutti gli effetti dalla data di sottoscrizione del presente accordo, salva disdetta motivata dalle parti da comunicarsi con preavviso di sessanta giorni da comunicare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta certificata.

Nel caso di inesatto o di non corretto adempimento delle disposizioni inerenti il servizio, il Direttore dell'Istituto richiamerà il professionista allo scrupoloso rispetto dei propri compiti.

Il rapporto anzidetto potrà anche essere risolto in qualsiasi momento dalla Direzione dell'istituto o dal professionista per inosservanza degli obblighi assunti con la presente convenzione o per motivi di particolare gravità che pregiudichino il buon andamento dei servizi penitenziari, ovvero le esigenze di sicurezza e corretta esecuzione della pena o della custodia cautelare; per richiesta o accettazione di compensi o benefici per l'attività svolta, per qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità di adempiere adeguatamente agli obblighi del servizio, oltre che nei casi espressamente previsti dalla Legge.

Il Professionista si impegna a non rilevare a terzi alcuna informazione di cui sia venuto a conoscenza in occasione o a causa del suo incarico, salvo esplicita autorizzazione.

Resta inteso che, in caso di risoluzione del contratto e alla data di cessazione, il Professionista si impegna a restituire alla Direzione la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 Giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e con salvaguardia del segreto professionale.

Resta inteso che l'attività svolta in esecuzione del presente accordo è a carattere libero professionale, con esclusione quindi di ogni rapporto di impiego tra l'Amministrazione Penitenziaria ed il Medico Competente.

Per quanto non esplicitamente detto e convenuto nel presente accordo, si farà riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile.

Per qualunque controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione ed esecuzione delle prestazioni previste dal presente accordo è competente il Foro di Varese. .

Il presente atto, redatto in triplice copia, non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. n. 131/86 ed è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata al D.P.R. 642/72.

Letto confermato, sottoscritto.

Varese,

Il Professionista

Il Direttore